

BGer 2C 417/2015 vom 18. Juli 2016

Bundesgericht, 2016-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_417_2015

FR: TF 2C 417/2015 du 18 juillet 2016

IT: TF 2C 417/2015 del 18 luglio 2016

Regeste

Mancato rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS rispettivamente di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

E. 2.1

Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

Cittadina italiana la ricorrente può, in linea di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC nonché art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF le sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). La sentenza contestata può quindi, di principio, essere impugnata mediante il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 3.1

Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. L'interessato dev'essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto,

deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che la parte ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.; 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208; 137 II 40 consid. 2.1 pag. 41); il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti).

E. 3.2

In linea di principio, il Tribunale federale non può tener conto di fatti avvenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata (art. 99 cpv. 1 LTF ; nova in senso proprio, DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; v. anche BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, n. 13 ad art. 99 LTF e ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che hanno un influsso diretto sulla legittimazione a ricorrere oppure che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso (CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).

E. 3.3

Oggetto del contendere era il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS al beneficio del quale la ricorrente era stata posta in seguito al suo primo matrimonio. In effetti, sebbene dinanzi alle autorità cantonali di prima e seconda istanza è stato esaminato anche il rifiuto di rilasciarle un permesso di domicilio UE/AELS, il Tribunale cantonale amministrativo ha limitato il proprio giudizio alla problematica del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, ciò che la ricorrente non ha contestato, non sollevando dinanzi a questa Corte alcuna censura in proposito e limitandosi a chiedere l'annullamento della sentenza cantonale. Ora, in seguito al suo secondo matrimonio con un connazionale titolare di un permesso di dimora UE/AELS, anche la qui ricorrente si è vista rilasciare l'ambito permesso di dimora UE/AELS. Premesse queste considerazioni, è quindi indubbio che il suo interesse pratico attuale è venuto meno nel corso della procedura, motivo per cui il gravame dev'essere stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto. Oltre al fatto che il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.1 pag. 365 e rispettivi richiami), il medesimo non solleva nessuna questione di principio, tale da imporre a questa Corte, adempite determinate esigenze, di eccezionalmente entrare nel merito del gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24; 296 consid. 4.2 pag. 299 e rinvii).

E. 3.4

Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Presidente della Corte, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l' art. 72 PC). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non

essendo infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).

E. 3.5

Nella presente fattispecie, l'esito della causa, senza l'intervento del motivo che ha reso privo di oggetto il ricorso, richiederebbe un'attenta disamina. In queste condizioni, appare giustificato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie nonché all'attribuzione di ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 68 LTF). La richiesta di esenzione rispettivamente di riduzione dell'ammontare delle spese giudiziarie formulata dalla ricorrente è quindi anch'essa priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.